

VADEMECUM SU COME IMPOSTARE UNA RELAZIONE DI CTU

Nel redigere una relazione di CTU assume grande rilievo l'impostazione che si intende conferire all'elaborato peritale: chiarezza innanzi tutto

Una relazione la si redige perché gli altri, leggendola, possano capire quello che si intende affermare e che percepiscano l'assoluta terzietà del consulente tecnico d'Ufficio.

Si suggerisce di redigere l'elaborato peritale facendo attenzione a quanto di seguito riportato

- innanzitutto, si raccomanda un buon italiano con frasi concise e possibilmente: soggetto, verbo e complemento oggetto, limitando il più possibile il ricorso alle frasi incidentali; si corre il pericolo di articolare troppo il pensiero e che questo venga poi frainteso;
- è preferibile utilizzare la terza persona: “... lo scrivente CTU. ...” oppure “... il sottoscritto CTU ...” piuttosto che la prima persona “io sottoscritto CTU.”;
- evitate di citare i nomi e i cognomi delle persone al fine di conferire all'elaborato peritale una certa asetticità ed il necessario distacco: “il Difensore legale della Parte ricorrente” piuttosto che “l'Avv.to Francesco Caio”; “il C.T. di fiducia della Parte resistente” piuttosto che “l'ing. Antonio Tizio”;
- sempre al fine di conferire un certo distacco evitare il più possibile l'uso degli aggettivi qualificanti una qualità: “il prospetto del fabbricato, tinteggiato di un rosso pompeiano,” piuttosto che “... il prospetto del fabbricato, tinteggiato di un bel rosso pompeiano, ...”;
- evitare altresì di riportare frasi ed avvenimenti che possano manifestare o più semplicemente dare adito a particolari tensioni di conflittualità tra il CTU ed una delle parti della procedura: rimanete nell'ambito della descrizione di fatti e circostanze
- mantenete sempre la necessaria distanza e padronanza di sé stessi.
- evitare inoltre di fare ricorso a citazioni giuridiche, a sentenze di vario ordine e grado: ad ognuno il proprio mestiere rimanendo nell'alveo di propria competenza che è quella per la quale si è stati chiamati per esprimere il proprio parere;

- evitate infine di salire su di un piedistallo e di ritenere che il proprio parere sia il “vangelo”: Ricordarsi che la tecnica molto spesso può dare luogo a soluzioni differenti. Quindi ascoltate con la dovuta attenzione le tesi sostenute dalle Parti;

Fate attenzione. Il CTU esprime un “parere” o meglio ancora “il proprio parere” e questo parere deve essere opportunamente e saggiamente rapportato a quello espresso dalle parti della procedura; cercate di capire tuttavia, con la dovuta padronanza, se negli interlocutori vi sia effettiva collaborazione oppure furbizia;

- evitate l’uso di termini tecnici di difficile comprensione per i non addetti ai lavori e, nel caso ciò non sia possibile, è opportuno fornire il significato del termine adoperato, ricorrendo ad espressioni molto semplici, se possibile, magari con note a piè di pagina.

Qualora sia necessario fare ricorso a formule, allo sviluppo di calcoli particolari e complessi oppure a schizzi grafici e/o diagrammi, è opportuno che questi vengano riposti in allegato e - nel corpo della relazione - fare riferimento ad essi, rimandando alla lettura degli stessi per ogni altro chiarimento e delucidazione; eventuali fotografie siano sempre corredate di apposite didascalie descrittive.

Ora fermo restando che la struttura di una relazione tecnica può essere così suddivisa

Parte epigrafica:

- estremi della causa, del giudice, delle parti,
- riassunto delle operazioni compiute
- parti presenti alle operazioni peritali

Parte descrittiva:

- illustrazione degli accertamenti effettuati

Parte valutativa:

- risposta ai quesiti motivando adeguatamente le proprie conclusioni, descrivendo l’iter logico usato

Parte riassuntiva:

- esposizione in forma sintetica della risposta ad ogni quesito posto

Tenendo a mente la struttura di cui sopra un possibile schema da conferire alla relazione può, ad esempio, essere costituito dai seguenti capitoli:

- 1.** Premessa –
- 2.** Quesiti –
- 3.** Descrizione delle operazioni peritali

- 4.** Breve sintesi del contenzioso –
- 5.** Memorie dei consulenti tecnici di parte
- 6.** Descrizione dei luoghi –
- 7.** Osservazioni delle Parti durante le attività peritali e riscontro del CTU
- 8.** Valutazioni del C.T.U. (Redazione di Bozza Peritale)
- 9.** Osservazioni delle parti ai sensi della legge 69 del 18 giugno 2009 alla bozza peritale
- 10.** Relazione finale di CTU
- 11.** Allegati alla relazione finale di CTU

In relazione allo schema suggerito si esplicita di seguito come strutturare i singoli capitoli

1. PREMESSA

Nella premessa, con formula molto succinta, si deve fare riferimento

- alla nomina ricevuta - citando anche il Giudice che ha conferito l'incarico;
- alla partecipazione della udienza di giuramento; si forniscono le proprie generalità; si menzionano le autorizzazioni concesse dal Giudice: termine entro il quale effettuare il deposito dell'elaborato peritale presso la preposta Cancelleria oppure entro il quale trasmettere alle Parti la relazione redatta
- al termine concesso alle Parti per formulare osservazioni scritte alle risultanze del CTU
- all'eventuale ed ulteriore termine concesso al CTU per controdedurre alle osservazioni formulate dalle Parti

2. QUESITI

In questo capitolo vengono richiamati pedissequamente i quesiti posti in sede di udienza (generalmente quella di giuramento del CTU). Si consiglia di leggerli in occasione del primo incontro con le parti della procedura.

3. DESCRIZIONE delle OPERAZIONI PERITALI

Si consiglia in maniera pedissequa di descrivere l'andamento delle operazioni peritali.

In pratica si riporta quanto verbalizzato dall'inizio delle operazioni peritali fino alla conclusione delle stesse.

Abbiate cura di riportare anche **le presenze**, gli orari (possono servire per il calcolo e riscontro delle vacanze) ed i luoghi degli incontri.

Si riporti con attenzione le eventuali indagini condotte con l'uso delle varie strumentazioni, o con la collaborazione di un professionista specialista o di una società, specificando le autorizzazioni conferite dal Giudice.

4. BREVE SINTESI del CONTENZIOSO (o descrizione degli eventi)

È opportuno inquadrare correttamente i termini della controversia così come riportati nei fascicoli processuali di Parte: qual è l'oggetto del contendere e quali sono le ragioni sostenute dalle parti.

Fare quindi una breve sintesi, riportando gli eventi in terza persona e citando da dove sono estratti gli stessi (es. atto di citazione, etc.)

Quando possibile è però opportuno inserirlo per vari motivi. - Innanzi tutto, perché lo sforzo mentale compiuto in tal senso aiuta il CTU a centrare meglio le argomentazioni del contenzioso, richiamando anche passaggi ritenuti sostanziali, nella propria valutazione peritale

In secondo luogo, perché dimostra al lettore della relazione il lavoro compiuto dal CTU in tal senso. Ed infine perché aiuta il Giudice nelle sue valutazioni di sintesi.

Infatti, capita sovente che il Giudice con il quale viene instaurata una causa, non è lo stesso con il quale quel determinato procedimento andrà poi a sentenza.

5. MEMORIE dei CONSULENTI TECNICI DI PARTE

Spesso nei fascicoli di parte sono contenute le memorie tecniche redatta dal consulente incaricato.

Si parta da un presupposto.

Tale memoria, come gli interventi dei legali, è di parte, per cui deve essere letta evitando di farsi influenzare nei giudizi. Queste memorie sono utili ad inquadrare l'argomentazione da un punto di vista tecnico, riportato generalmente pedissequamente nel corpo della relazione

Qualunque sia la materia trattata si entra quindi nello specifico della doglianza che chiaramente deve essere oggetto di verifica.

È un punto di partenza. Meglio è se anche le parti convenute/resistenti presentino una memoria tecnica.

6. DESCRIZIONE DELL'OGGETTO DEL CONTENZIOSO DA PARTE DEL CTU

Tale descrizione è essenziale per inquadrare in maniera analitica e dettagliata l'oggetto del contenzioso e per rappresentare le situazioni esistenti.

Naturalmente la descrizione si differenzia a seconda dei casi esaminati e deve essere correlata ad allegati (foto, diagrammi, disegni, planimetrie, etc.) che sono di grande aiuto per il lettore.

Questo passaggio è indispensabile per ogni tipologia di perizia.

La descrizione deve essere prima generale e riguardare l'ambiente in cui si trova l'oggetto del contenzioso, o i fatti, da esaminare, trattando anche della sua storia.

Quindi si passa ad illustrare i particolari a cui è riferita propriamente la perizia citandoli uno ad uno. La chiarezza non deve mai mancare specialmente quando bisogna valutare problematiche non troppo semplici.

7. OSSERVAZIONI delle PARTI (DURANTE LE OPERAZIONI PERITALI E RISCONTRO DEL CTU)

Le parti possono rivolgere al consulente proprie osservazioni.

Secondo il dettato normativo tali osservazioni devono essere inserite dal consulente nella propria relazione, mentre sul punto la giurisprudenza è divisa, rinvenendosi sentenze secondo cui il CTU non è tenuto ad inserire le osservazioni delle parti nella propria relazione.

Ribadiamo le sentenze già citate:

le osservazioni pur non dovendo essere necessariamente trascritte nella relazione, devono costituire oggetto di adeguata valutazione da parte del consulente d'ufficio (Cass., 14 febbraio 1994, n. 1459).

e ancora

le osservazioni, le consulenze di parte e le note critiche redatte dal CTP costituiscono semplici allegazioni difensive a contenuto tecnico, prive di autonomo valore probatorio (Cass., sez. I, 28 luglio 1989, n. 3527).

E si rammenta, per il principio del contraddittorio che quando una parte presenta al CTU propri scritti difensivi la stessa ha un preciso onere di comunicare alla parte avversa copia delle proprie osservazioni (l'obbligo di cui all'art.90 disp. att. c.p.c. non incombe sul consulente bensì sulla parte).

Il CTU non dovrà tener conto delle osservazioni a lui pervenute da una parte se non avrà la certezza che siano state trasmesse anche all'altra, perché in difetto di ciò assumerebbero l'aspetto di informative private, come tali vietate dalla legge.

Fate attenzione. La violazione di tale principio potrebbe determinare violazione del diritto di difesa e portare alla nullità dell'indagine compiuta, salve le responsabilità penali a carico del consulente stesso.

8. VALUTAZIONI DL CTU (BOZZA PERITALE)

Sulla base delle informazioni assunte

- dagli atti
- dal confronto con i terzi
- dalle osservazioni inoltrate dagli stessi
- dalle indagini compiute

il CTU procede alla redazione della risposta al quesito in prima battuta sotto forma di Bozza.

Infatti, si rammenta che con l'entrata in vigore il 4 luglio 2009 della legge 69 del 18 giugno 2009, pubblicata nella G.U. 49 del 19 giugno 2009 sono state adottate le nuove modalità dello svolgimento di una consulenza tecnica e pertanto la prima effettiva risposta al quesito si deve considerare una bozza da inviare alle parti.

Solo successivamente all'ottenimento delle eventuali osservazioni delle parti alla bozza si procede alla

redazione finale della CTU

In entrambe le fasi si raccomanda di

- rimanere nell'ambito delle argomentazioni di quanto richiesto dal quesito
- non inoltrarsi in campi minati che danno adito alle ulteriori osservazioni delle parti alla relazione di CTU e conseguentemente alla convocazione del Giudice per la richiesta di chiarimenti.

Per una maggiore chiarezza si può anche suddividere il quesito in più punti soprattutto quando le richieste dello stesso vertono su più di una domanda.

È fondamentale che sia il confronto con le parti in base alle informazioni assunte dagli atti e presso l'oggetto della procedura che i procedimenti di indagine, siano stati condotti in maniera esemplare:

quanto discusso ed esaminato deve portare a delle conclusioni, che sono la risposta al quesito.

Queste conclusioni spesso comprendono la richiesta di emendamenti delle doglianze e la stima sia dei danni (vizi, difetti e difformità) accertati sussistenti.

9. OSSERVAZIONI DELLE PARTI AI SENSI DELLA LEGGE 69 DEL 18 GIUGNO 2009

Le parti (evidentemente a mezzo del consulente e, ove non nominato, del difensore), nell'ulteriore termine fissato dal Giudice nella citata ordinanza, trasmettono al consulente le proprie osservazioni sulla bozza peritale.

Come già relazionato nel precedente paragrafo il CTU redige **un documento dedicato dove valuta queste osservazioni relazionando i motivi per cui vengono accolte o non accolte**. Questo documento si chiama "Valutazioni del CTU delle osservazioni alla bozza peritale"

10. RELAZIONE FINALE DI CTU

Alcuni colleghi tendono ad elaborare la relazione finale riportando prima la bozza peritale, poi le osservazioni con la risposta alle stesse ed infine le conclusioni finali alla CTU.

Così diventa un gran pasticcio.

La bozza inviata alle parti ha la sola funzione di raccogliere le eventuali osservazioni critiche alla stessa. Qualora il CTU accolga le osservazioni delle parti esse saranno "riportate" nel corpo della relazione finale di CT che è niente altro che la bozza peritale "corretta" con le critiche delle parti (CTP) condivise dall'Ausiliario del Giudice.

La struttura della relazione finale si ultima con il paragrafo delle conclusioni.

Esso è un riepilogo sintetico di quanto relazionato. Bisogna avere una buona abilità descrittiva al fine di concentrare la lettura del parere del CTU.

Si parte in sostanza da quanto richiesto dal quesito e si ripete la domanda o le domande poste nello stesso, sintetizzando la risposta con relativa motivazione, se necessarie.

Ad esempio, se la domanda è solo "l'auto è danneggiata", la risposta sintetica è sì.

Se la domanda è che "se l'auto è danneggiata, qual è il danno riscontrato" si descrive sinteticamente che è danneggiata ed il relativo danno.

Si consiglia di invitare il lettore ad una attenta lettura dei paragrafi costituenti il corpo della relazione, questo al fine di evidenziare l'approfondimento degli argomenti trattati nella memoria tecnica di CTU, e quindi l'eventuale complessità del lavoro svolto.

11. ALLEGATI ALLA RELAZIONE

Alla relazione finale di CTU è opportuno allegare tutta la documentazione di riferimento alla relazione tecnica peritale. In particolare, si allega quanto prodotto dal CTU durante le operazioni peritali.

- i verbali di sopralluogo
- tutta la documentazione prodotta durante le indagini e citata nella

relazione

- tutte le memorie depositate dalle parti prima della relazione provvisoria di CTU, se richiesta la redazione della bozza
- le osservazioni delle parti prodotte durante le operazioni peritali
- i documenti sottoposti dalle parti ed esaminati dai CTU.
- la corrispondenza tra il CTU e le parti

SI RACCOMANDA DI NON ALLEGARE

- DOCUMENTI NON CONDIVISI
- RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE (si presenta documento a parte con una dedicata ISTANZA)
- VALUTAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO (vanno lasciate al Magistrato).

Altre informazioni importanti

Una volta ultimata la relazione si procede al deposito in Cancelleria della stessa che oggi avviene telematicamente (Processo Civile Telematico o PCT)

La relazione deve essere depositata telematicamente in cancelleria nel termine assegnato nel verbale di conferimento dell'incarico (art. 195, terzo comma, c.p.c.); in caso di mancato deposito nel già menzionato termine ordinatorio, può essere fatta valere la nullità relativa della consulenza.

Si rammenta che Il CTU può chiedere la proroga del deposito dell'elaborato peritale. La proroga va chiesta, per iscritto, prima della scadenza del termine assegnato e deve essere motivata.

Un problema grave è costituito dai frequenti ritardi nel deposito delle consulenze; da una statistica non nostra tali ritardi variano mediamente dai 2 ai 15 mesi.

Per quanto riguarda le sanzioni sui ritardi, esse sono rare e consistono quasi sempre nella revoca dell'incarico e nella riduzione dell'onorario.

Certamente i consulenti che non consegnano in tempo il proprio elaborato peritale non fanno una bella figura.

È innegabile che certi comportamenti scorretti vadano evidenziati e prevenuti, costituendo un dissesto per le strutture giudiziarie, e quindi dando adito ad una serie di disfunzioni che possono riguardare (e riguardano) l'intero complesso giudiziario, comprese le cancellerie e i magistrati stessi.

Si rammenti quindi il rispetto del termine di consegna dell'elaborato finale di CTU, che è quello fissato dal Giudice.

Quando questi termini non sono rispettati e si dovesse chiedere una proroga, essa, come già detto deve essere motivata e al Giudice si propongono i tre nuovi termini

Data invio Bozza Peritale alle parti

Data di invio al CTU delle osservazioni delle parti

Deposito finale di CTU

In genere i Giudici, fatto casi estremi, accettano queste proroghe

Altre informazioni importanti da menzionare

Può accadere che successivamente al deposito dell'elaborato peritale, una o più parti, scontente dal quanto relazionato dal CTU, chiedano al Giudice dei chiarimenti, depositando le motivazioni in contrasto con l'elaborato dell'Ausiliario del Magistrato.

A volte le osservazioni alla CTU sono estremamente dure avendo il tendenzioso scopo di annullare le certezze che un Giudice ripone nei confronti del proprio Ausiliario.

Pertanto, il Magistrato che ritiene opportuno, per il subentrato dubbio, di richiedere i chiarimenti al CTU, lo convoca in udienza con le parti e con i CTP delle stesse, e successivamente alla fase di confronto, generalmente, richiede al CTU una risposta per iscritto di quanto lamentato da una o più parti della procedura.

Tale risposta dovrà essere inoltrata al Giudice nei tempi e nelle modalità dallo stesso indicate, previo sempre confronto con il proprio Ausiliario.

Questa è una fase delicata. In gioco c'è il rapporto di fiducia tra il CTU ed il Giudice.

Si suggerisce di tenere in queste occasioni una condotta rigorosa e di non avere timore di essere smentiti. Se una parte insistesse alla richiesta di chiarimenti ci potrebbe essere una fondatezza di ragione. Non le ignorete.

In merito al richiamo il Giudice può disporre anche indagini tecniche suppletive od integrative di quelle già espletate.

L'eventuale rinnovazione delle indagini può essere disposta dal Giudice qualora dalla consulenza già effettuata non siano emersi elementi sufficienti o idonei al raggiungimento dello scopo per cui era stato disposto l'incarico del consulente tecnico d'ufficio. Qualora la relazione del consulente sia poco chiara, il Giudice, anziché disporre la rinnovazione, può limitarsi a chiedere solo dei chiarimenti

A differenza della rinnovazione da disporsi ad indagini compiute, il Giudice può decidere anche la sostituzione del CTU in presenza di «gravi motivi»

La sostituzione avviene ai sensi dell'ex art. 196 c.p.c. ed è un provvedimento a discrezione del Giudice (Cass., sez. II, 19 marzo 1999, n. 2541) e generalmente esortato dalle parti in presenza di:

- a)** un prolungato ritardo nel deposito dell'elaborato peritale;
- b)** una grave negligenza nello svolgimento delle operazioni;
- c)** una insufficienza degli accertamenti eseguiti o delle risposte fornite ai quesiti posti dal giudice;
- d)** una incapacità scientifica di svolgere l'incarico.

Tutti comportamenti da evitare che, pur non determinando la nullità della consulenza, espongono il CTU al rischio di essere considerato inadempiente e di essere soggetto a eventuali provvedimenti disciplinari

Ing. Salvatore Correale